

## ACCERTAMENTO

---

### **“Segnalazioni 2013” per gli studi di settore**

di Luca Mambrin

E' **disponibile** e scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle entrate il [software “Segnalazioni 2013”](#) disponibile nella sezione dedicata alle Applicazioni informatiche di supporto agli studi di settore (percorso: "Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Applicazioni informatiche di supporto").

Con il [comunicato stampa del 4 dicembre 2013](#) infatti l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che a decorrere dal **5 dicembre 2013 e fino al 28 febbraio 2014** sarà possibile per i soggetti interessati dagli studi di settore **segnalare all'Agenzia dati e informazioni utili a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza relativi al periodo d'imposta 2012**; sarà inoltre possibile tramite la stessa applicazione comunicare all'Agenzia **le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi** sempre con riferimento all'anno 2012.

La comunicazione, pur non rappresentando un obbligo per il contribuente, può costituire un'opportunità che va attentamente valutata **per segnalare in anticipo** all'Agenzia eventuali giustificazioni alla propria particolare situazione, giustificazioni che potrebbero anche influenzare la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Il mancato invio della comunicazione, ovviamente, non preclude la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di contradditorio con l'Amministrazione finanziaria o in sede di contenzioso.

La **comunicazione ha una funzione similare** all'utilizzo del campo **“Annotazioni”** contenuto nei vari modelli degli studi di settore; i contribuenti che hanno già segnalato le proprie giustificazioni o motivazioni non hanno quindi la necessità di effettuare una nuova comunicazione ma potrebbero decidere di utilizzarla comunque **per integrare o precisare meglio quanto già in precedenza comunicato**.

La comunicazione interessa sostanzialmente i soggetti che con riferimento all'esito di **Gerico 2013** risultino:

- **non congrui, anche a fronte di una non normalità economica;**
- **non coerenti;**
- **non normali, anche se congrui.**

Come detto, è poi anche possibile segnalare la motivazione per la quale il contribuente ha indicato nel modello Unico 2013 **una causa di esclusione o di inapplicabilità**.

Quindi la comunicazione può essere utilizzata non solo da coloro che presentano situazioni di non congruità e che hanno deciso di non adeguarsi ai maggiori ricavi per fornire le relative giustificazioni, ma anche da coloro che pur risultando congrui presentano, sulla base delle risultanze di Gerico, **indici di non normalità economica o di non coerenza** ed intendono giustificare la propria posizione.

Al momento della creazione di una nuova segnalazione le istruzioni precisano (al fine di agganciare la comunicazione alla dichiarazione dei redditi presentata) che devono essere indicati il **“Protocollo dichiarazione”** e il **“Progressivo protocollo”** relativi al modello Unico 2013 già trasmesso (tali informazioni sono rilevabili dalla ricevuta telematica di presentazione del modello Unico) ed il codice attività Ateco relativo allo studio di settore oggetto di segnalazione.

Inoltre, esclusivamente nel caso di segnalazione effettuata da **intermediario**, si dovrà indicare il codice fiscale del contribuente cui si riferisce la stessa.

Il programma di compilazione presenta sostanzialmente le medesime caratteristiche degli anni precedenti e si articola in cinque parti specifiche:

- **Inapplicabilità;**
- **Esclusione;**
- **Coerenza;**
- **Normalità economica;**
- **Congruità.**

All'interno di ciascuna finestra è possibile andare ad inserire le informazioni o le giustificazioni che si vogliono comunicare all'Amministrazione finanziaria: è possibile quindi compilare una o più delle cinque parti di cui si compone la comunicazione.

Infine, come precisato nella pagina web del sito delle Entrate, per l'invio telematico della segnalazione (**possibile dal 5 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014**) è sufficiente possedere il **Pincode** (codice personale), indispensabile per utilizzare il servizio File Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l'autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Chi non è in possesso del Pincode ed intende usufruire del servizio, dovrà richiederlo tramite la registrazione ai servizi telematici.